



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N.330... DEL29 dicembre 2015.....

OGGETTO: Impegnativa di Cura Domiciliare. Determinazioni in attuazione della DGR 1047/2015
Secondo provvedimento

NOTE PER LA TRASPARENZA: La DGR 1047/2015 dà mandato al Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale di determinare eventuali modifiche procedurali che si rendano necessarie in fase di applicazione della deliberazione. Si formalizzano con il presente atto le risposte procedurali ad alcuni quesiti interpretativi emersi con riferimento alla DGR 1047/2015 ed al successivo del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 300/2015.

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AREA SANITA' E SOCIALE

Vista la DGR 1338/2013 con la quale sono state riprogrammate le prestazioni in materia di domiciliarità ai sensi della LR 30/2009 con l'istituzione dell'Impegnativa di Cura Domiciliare in luogo dell'Assegno di Cura per le persone non autosufficienti e degli interventi per l'aiuto personale e per la vita indipendente per le persone con disabilità.

Vista la DGR 1047/2015 con la quale, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa in materia di ISEE (DPCM 159/2013) sono stati definiti alcuni aggiornamenti alla DGR 1338/2013, ed in particolare:

- sono state fornite determinazioni in merito all'individuazione della condizione economica della famiglia ed alle modalità e tempistiche di transizione, prevedendo in particolare uno strumento procedurale di rideterminazione delle soglie ISEE riferito all'utenza proprietaria dell'abitazione principale;
- è stato approvato il modello per il calcolo dell'ISEE ai fini dell'ICD al netto del contributo percepito nell'anno precedente;
- sono state semplificate le scadenze per la presentazione dell'ISEE;
- sono stati modificati i coefficienti di correzione su base ISEE del valore base dell'ICDa
- sono stati determinati i valori soglia dei punteggi SVaMA e SVaMA semplificata per l'accesso all'ICD.

Considerato che la rideterminazione della soglia ISEE è stata fissata dal 1 luglio 2015 in 23.900,00 euro limitatamente all'utenza che presenta attestazione ISEE (personale o familiare) dalla cui relativa Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) emerge che, qualora l'ISEE fosse stato determinato al netto dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, sarebbe stato inferiore o pari al valore di 16.700,00 euro.

Considerato che la DGR 1047/2015 prevede altresì che tale ricalcolo venga formalizzato attraverso una apposita attestazione, il cui modello è stato approvato con l'Allegato A del provvedimento e che le modalità di produzione dell'attestazione sono state definite con il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 300 del 21 ottobre 2015.

Rilevato che attraverso la medesima attestazione viene altresì prodotto il ricalcolo dell'ISEE al netto del contributo economico percepito per l'anno precedente, allo scopo di sottrarre dall'ISEE, ai fini del rinnovo dell'ICD, il valore reddituale generato dal percepimento dell'ICD stessa, qualora a seguito questo il valore ISEE superi la soglia di ammissione al contributo.

Preso atto che al Settore Strutture di Ricovero intermedie e Integrazione socio sanitaria, incaricato dell'esecuzione della procedura per le ICD, sono pervenuti alcuni quesiti interpretativi con riferimento alla DGR 1047/2015 ed al successivo Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 300/2015 e che si tratta di fattori imprevisi e difficilmente prevedibili, che vengono di seguito descritti.

- Definire se la soglia di 23.900,00 euro prevista dalla DGR e al di sopra della quale l'ICD deve essere chiusa, si intende calcolata al lordo dell'ICD (o dell'Assegno di Cura) percepita nell'anno precedente (anno di riferimento della DSU, come specificato nel Decreto 300/2015) ed indicata nella DSU, oppure se deve essere determinata al netto di tale valore.
- Definire le modalità di calcolo della componente patrimoniale derivante dall'abitazione principale e relative pertinenze e della sua sottrazione ai fini della determinazione dell'ISEE ipotetico per le ICDA, che prevedono una soglia ISEE di 60.000,00 euro.
- Definire quale valore dell'ISEE viene scelto per il posizionamento in graduatoria delle nuove domande per gli ISEE compresi tra 16.700,00 euro e 23.900,00 euro: se il valore ipotetico al netto dell'abitazione principale o l'ISEE lordo.
- Definire la tempistica di chiusura per le ICD con ISEE sopra soglia emesse nel secondo semestre 2014: si chiede se prevale la regola della durata annuale dell'ICD o se l'ICD può essere chiusa anzitempo al 30 giugno 2015 per superamento della soglia ISEE.

Preso atto inoltre che il Settore Strutture di Ricovero intermedie e Integrazione socio sanitaria ha individuato le seguenti rispettive risposte operative e ha di conseguenza definito l'aggiornamento degli strumenti informatici e delle procedure, che si formalizzano e confermano nei seguenti termini.

- In considerazione della *ratio* della DGR 1047/2015 - che è volta al contempo sia ad evitare il cosiddetto "effetto pendolo", per il quale la percezione di un contributo, a sua volta caricato in ISEE, comporta la perdita del requisito ISEE per il mantenimento di tale contributo nell'anno successivo; sia a salvaguardare il diritto all'ICD per quegli utenti che, a seguito del nuovo ISEE, risultino sopra soglia ISEE a causa dell'innalzamento del valore ISEE dovuto al nuovo sistema di conteggio del valore patrimoniale dell'abitazione principale e delle relative pertinenze - la soglia ISEE di 23.900,00 euro va considerata con riferimento al valore E dell'Allegato A della DGR 1047/2015 e non al valore originale.
- Per analogia a quanto previsto nella DGR 1047/2015 relativamente alle soglie ISEE per le ICDB e ICDM, per le soglie ISEE con valore superiore, il requisito si intende superato considerando il valore ISEE del beneficiario al netto della componente relativa all'abitazione principale e relative pertinenze, secondo la formula indicata nella DGR 1047/2015.
- Il posizionamento in graduatoria delle nuove domande per ISEE compreso tra 16.700 e 23.900, viene effettuato con l'ISEE originale (o comunque con il valore E dell'Allegato A della DGR 1047/2015 qualora si tratti della nuova domanda di un ex utente di ICD) . La DGR 1047/2015 prevede già che per il calcolo del punteggio ISEE ai fini della graduatoria sia messo a numeratore (ISEEmax) il valore 23.900 o il valore 16.700 a seconda dei casi.
- Relativamente alle ICD emesse nel secondo semestre 2014, in considerazione del principio di affidamento, si mantiene la regola che la durata dell'ICD è di 12 mesi prima di poter procedere alla chiusura.

Viste:

- la LR 23/2012, Piano Socio Sanitario regionale 2012-2016;
- la DGR 1338/2013, la DGR 164/2014 e la DGR 1047/2015;
- Visto il Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 300/2015
- Vista la L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012, "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge Regionale Statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto.

DECRETA

1. Di considerare la parte motiva parte integrante ed essenziale del presente atto.
2. Di approvare l'esecuzione delle attività descritte in premessa volte a definire la soluzione di alcuni quesiti interpretativi con riferimento alla DGR 1047/2015 ed al successivo decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale n. 300/2015.
3. Di incaricare dell'esecuzione del presente provvedimento il Settore Strutture di ricovero intermedie e Integrazione socio-sanitaria.
4. Di trasmettere il presente atto alle Aziende ULSS del Veneto per il coordinamento territoriale delle azioni di competenza.
5. Di pubblicare il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'area web <http://icd.regione.veneto.it>.

F.to Dr. Domenico Mantoan